

	ALLIGATO "A" ALL'ATTO N.1513\1173 DI REP.	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE KAIRÒS - ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	Articolo 1	
	Costituzione	
	È costituita la fondazione con la denominazione "FONDAZIONE	
	KAIRÒS - ENTE DEL TERZO SETTORE" , in forma abbreviata: "Fonda-	
	zione KAIRÒS - ETS" .	
	La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo	
	quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per	
	quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni previste	
	dal Codice Civile e dal D.Lgs 117/2017.	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Fondazione ha sede legale in Crotone alla Via Firenze n.	
	52.	
	Articolo 3	
	Scopo della fondazione	
	La Fondazione in ossequio alle norme di cui agli Articoli 2,	
	3, 4, 9, 18, 118 comma 4 della Costituzione, è senza scopo di	
	lucro, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale nel perseguire la promozione della	
	storia, della cultura, del pensiero ed dei valori dell'antica	
	colonia magno greca KROTON nonché della sua importanza nella	
	cultura della tradizione del territorio.	
	- 1 -	

La Fondazione ha quale scopo: - la realizzazione, l'acquisizione e la gestione nell'ambito turistico culturale di opere riconducibili ed identificabili con il periodo magno greco dell'antica città di KROTON; - la promozione e realizzazione di attività permanenti di studio, ricerca, formazione, nonché la divulgazione (editoriale, multimediale e video) e diffusione delle conoscenze che abbiano al centro l'antica filosofia magno greca e lo studio dell'uomo, della vita e della relazione con la natura; - la ricerca scientifica anche di interesse sociale, lo svolgimento di attività culturali artistiche e creative; - organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche. Le polis della Grecia e Magno Greche come KROTON portarono per prime in Occidente progresso nel campo scientifico, umanistico, medico, filosofico, matematico, nonché nell'astronomia e nelle arti, promuovendo la crescita socio culturale che si affermò in Europa ed in tutto il mondo antico. Per cui, nell'ambito del proprio scopo, la Fondazione promuoverà anche la riproduzione di speciali manufatti, oggetti e strumenti riconducibili a tale periodo storico della polis come sinonimo della cultura, della storia, dei valori, del pensiero e delle conquiste sociali e di democrazia di cui all'oggetto e scopo della Fondazione. Inoltre la Fondazione si doterà di una propria sede di rappresentanza dove fare ricerca, promuovere gli studi ed esporre le

	opere, i manufatti e gli oggetti realizzati ed acquisiti.	
	Al fine di perseguire il suo scopo, amministrando il patrimo-	
	nio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati,	
	acquisiti, ampliati o ristrutturati e conferiti, la Fondazione	
	dovrà reperire le risorse necessarie ed attivare ogni sinergia	
	ed azione, svolgendo anche attività di tipo economico impren-	
	ditoriale, nel rispetto della vigente normativa favorendo	
	l'utilizzazione dei beni realizzati ed acquisiti per finalità	
	turistico, culturali e sociali. Altresì, nel perseguire lo	
	scopo, la Fondazione promuoverà la nascita nella città di Cro-	
	tone, anche eventualmente in collaborazione con gli enti ter-	
	ritoriali preposti, di un vero e proprio polo culturale di at-	
	trazione con al centro gli altissimi valori umani, educativi,	
	sportivi e sociali che la scuola filosofica, medica e quella	
	atletica dell'antica KROTON richiamano. La Fondazione, con	
	l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da	
	terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le	
	operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e comple-	
	mentari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano	
	precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le	
	operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazio-	
	ne di garanzie anche mobiliari ed immobiliari, purché concesse	
	sul patrimonio disponibile.	
	Articolo 4	
	OGGETTO	
	- 3 -	

	La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o	
	principale delle seguenti attività di interesse generale:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-	
	se sociale, culturale o religioso e delle attività di interes-	
	se generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;	
	- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione del-	
	la dispersione scolastica e al successo scolastico e formati-	
	vo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-	
	- 4 -	

	cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a fa-	
	vore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
	un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garan-	
	tire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavora-	
	tori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispet-	
	tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contra-	
	sto del lavoro infantile;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e po-	
	litici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti del-	
	le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del	
	- 5 -	

	D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di	
	cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i grup-	
	pi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, del-	
	la legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui	
	sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispet-	
	to alle attività di interesse generale, secondo individuazio-	
	ne, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione	
	nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo	
	conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
	impiegate in tali attività in rapporto delle risorse.	
	La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche	
	in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecita-	
	zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di be-	
	ni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di	
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-	
	cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme	
	tempo per tempo vigenti.	
	Attività strumentali, accessorie e connesse	
	La fondazione potrà pertanto: realizzare, acquisire, valoriz-	
	zare, custodire e promuovere la conoscenza delle proprie col-	
	lezioni e del patrimonio culturale dell'antica polis KROTON;	
	- 6 -	

	- svolgere attività educative e didattiche, partecipare ad	
	iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati;	
	- sviluppare, a partire dal proprio patrimonio, lo studio, la	
	ricerca, la documentazione e l'informazione;	
	- incrementare il suo patrimonio attraverso la raccolta di	
	contributi economici privati. Raccoglie donazioni di denaro o	
	di beni coerenti alle raccolte e alla propria missione, spon-	
	sorizzazioni o altre forme di mecenatismo ricorrendo, conse-	
	guenzialmente, alla richiesta di contributi pubblici in via	
	sussidiaria;	
	- curare in via permanente l'inventariazione e la catalogazio-	
	ne dei beni, nonché la loro documentazione fotografica, secon-	
	do i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attivi-	
	tà culturali e adottati dalla Regione;	
	- attribuire ad ogni bene delle proprie collezioni un preciso	
	valore economico sulla base delle stime di mercato, che dovrà	
	essere riportato nei documenti contabili;	
	- curare la produzione di pubblicazioni scientifiche e divul-	
	gative;	
	- confrontarsi, collegarsi e collaborare con istituzioni e en-	
	ti analoghi e livello locale, nazionale e internazionale;	
	- istituire e favorire rapporti di collaborazione con soggetti	
	ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e rea-	
	lizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei	
	beni culturali presenti sul territorio, con particolare ri-	
	- 7 -	

	guardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comu-	
	ni e con l'Università di riferimento;	
	- instaurare una continuativa collaborazione con le scuole di	
	ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo	
	di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultu-	
	ra dell'antica polis;	
	- stipulare accordi con le associazioni di volontariato che	
	svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni cultu-	
	rali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione	
	del patrimonio culturale;	
	- promozione ed implementazione di attività nel campo della	
	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraver-	
	so la promozione di un approccio responsabile e consapevole	
	con ambienti naturali diretto alla realizzazione di una socie-	
	tà eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguar-	
	dia dell'ambiente un pilastro del proprio modello di sviluppo,	
	con l'ausilio di campagne di informazione, comunicazione e	
	sensibilizzazione attraverso i principali mezzi propri di co-	
	municazione o in collaborazione con terzi;	
	- organizzazione di giornate ecologiche e campi di lavoro per	
	il recupero ambientale e per la gestione, anche in forma asso-	
	ciata, di aree naturali protette ed oasi naturalistiche;	
	- realizzazione di attività di promozione della cultura e	
	dell'arte in favore di persone svantaggiate per le condizioni	
	fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali la	
	- 8 -	

	partecipazione a manifestazioni culturali, formazione mediante	
	sussidi didattici, partecipazione attiva in diverse iniziative	
	inerenti la ricerca storica, la pittura, il teatro, l'anima-	
	zione, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai beni cultu-	
	rali ed artistici a favore delle persone svantaggiate.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione	
	di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la loca-	
	zione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in	
	proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula	
	di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei	
	pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano con-	
	siderate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi	
	della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-	
	catrice, comodataria, o comunque posseduti;	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi	
	di parte delle attività nonché di studi specifici e consulen-	
	ze;	
	d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzio-	
	ni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, diretta-	
	mente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a	
	quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo	
	ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli	
	- 9 -	

	organismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incon-	
	tri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-	
	menti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire	
	un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei set-	
	tori di attività della Fondazione e il Pubblico;	
	f) erogare premi e borse di studio;	
	g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinen-	
	ti, direttamente o indirettamente, in settori d'interesse del-	
	la Fondazione; attività di ricerca scientifica svolta diretta-	
	mente dall'ente ovvero da essa affidata ad università, enti di	
	formazione di alto valore;	
	h) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini	
	istituzionali, attività di promozione e commercializzazione,	
	anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audio-	
	visivi in genere e della diffusione a mezzo internet;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione po-	
	trà svolgere attività diverse da quelle istituzionali a queste	
	direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificati-	
	vo quelle di cui al presente articolo;	
	l) collaborare con tutti i soggetti che in Italia e all'estero	
	svolgono attività nei settori di intervento della Fondazione.	
	La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzio-	
	nali si avvale prevalentemente delle attività prestate in for-	

	ma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei parteci-	
	panti e di terzi. La Fondazione può assumere lavoratori dipen-	
	denti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o profes-	
	sionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.	
	La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per	
	il raggiungimento degli scopi sociali: stipulare accordi o	
	convenzioni con Enti sia pubblici che privati; effettuare in-	
	terventi ed azioni a tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004	
	n. 42 e ss.mm.ii.	
	Articolo 5	
	Patrimonio	
	1. Il patrimonio della fondazione è composto:	
	a) dal fondo di dotazione conferito in sede d'atto costituti-	
	vo;	
	b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme con-	
	ferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destina-	
	zione ad incremento del patrimonio;	
	c) dai beni e dalle contribuzioni che perverranno alla Fonda-	
	zione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o	
	privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamen-	
	te destinati ad incremento del patrimonio;	
	d) da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e	
	da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo	
	da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente de-	
	- 11 -	

		stinati ad incremento del patrimonio.	
	2.	La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello	
		scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio	
		della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazio-	
		ne, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio,	
		nonché con i contributi di enti o persone fisiche.	
	3.	Il patrimonio della Fondazione, i contributi e le elargi-	
		zioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti	
		le entrate di cui al successivo articolo, hanno il fine di	
		realizzare il funzionamento della Fondazione e sono vincolati	
		alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli	
		eventuali disavanzi di gestione.	
		Articolo 6	
		Fondo di gestione	
		Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
		- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della	
		Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;	
		- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non	
		siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
		- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dal-	
		lo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza	
		espressa destinazione al fondo di dotazione;	
		- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fon-	
		datori, dei Partecipanti;	
		- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o imma-	
		- 12 -	

	teriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di	
	valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettua-	
	ti dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso	
	vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per	
	il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazio-	
	ne delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il	
	maggior reddito possibile compatibile con una gestione pru-	
	dente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valo-	
	re.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondato-	
	ri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	nenti degli organi.	
	Articolo 7	
	Durata	
	La Fondazione è prevista a tempo indeterminato. Essa si scio-	
	glierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi	
	stessi e per le altre cause previste dalla legge.	
	Articolo 8	
	Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione	
	- 13 -	

FONDATORI

1. Sono le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, gli Enti Pubblici e le Fondazioni bancarie e assicurative che verranno ammessi a farne parte con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati nell'atto costitutivo. I Fondatori che non hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio indisponibile

2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 10 e 11 del presente Statuto.

PARTECIPANTI

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri di elevate peculiarità istituzionali e/o morali, che, condividendo le finalità della Fondazione e mediante richiesta d'adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano attivamente alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il conferimento di un contributo in denaro di particolare rilevanza da versarsi al patrimonio della Fon-

	dazione, secondo la modalità e nella misura stabilita dal Con-	
	siglio di Amministrazione. Sulla richiesta d'adesione è chia-	
	mato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene	
	rimessa ogni valutazione in ordine all'ammissione dei parteci-	
	panti, con particolare riferimento all'effettiva adesione al	
	perseguimento degli scopi della Fondazione e ai requisiti mo-	
	rali del richiedente.	
	4. I Partecipanti o i loro delegati possono partecipare al-	
	le riunioni del Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.	
	5. La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato.	
	6. I soci Partecipanti possono liberamente formulare propo-	
	ste non vincolanti al Consiglio d'Amministrazione ed al Colle-	
	gio dei Fondatori in ogni materia attinente all'attività della	
	Fondazione.	
	SOSTENITORI	
	7. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti	
	pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri che, condividendo	
	le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano	
	alla vita della Fondazione medesima ed alla realizzazione dei	
	suoi scopi mediante il conferimento di un contributo di ade-	
	sione in denaro da versarsi al patrimonio della Fondazione,	
	secondo la modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	8. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi il	

	Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione	
	in ordine all'ammissione dei Sostenitori, con particolare ri-	
	ferimento all'effettiva adesione al perseguimento degli scopi	
	della Fondazione e ai requisiti morali del richiedente.	
	9. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, che è di-	
	sciplinata dal successivo art. 11 bis, o il suo delegato, può	
	partecipare al Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.	
	10. La qualifica di Sostenitore dura per 3 anni dal versa-	
	mento del contributo di adesione di cui al comma 7 del presen-	
	te articolo e, successivamente alla scadenza di detto termine,	
	può essere mantenuta mediante il versamento annuale di una	
	somma, da destinarsi al fondo di gestione, stabilita dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Articolo 9	
	Esclusione e recesso	
	1. Il Collegio dei Fondatori delibera l'esclusione dei sog-	
	getti di cui all'articolo 8 per grave e reiterato inadempimen-	
	to degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra	
	cui, in via esemplificativa e non esaustiva:	
	a) violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, de-	
	gli scopi che si prefigge la Fondazione;	
	b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e	
	i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patri-	
	moniali.	
	- 16 -	

	2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha	
	luogo anche per i seguenti motivi:	
	a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	b) apertura di procedure di liquidazione;	
	c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	3. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a comunicare, con	
	lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno,	
	l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazio-	
	ne con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso comunicato	
	dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del	
	bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione	
	dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte	
	del soggetto recedente.	
	4. L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun dirit-	
	to alla restituzione dei beni conferiti in proprietà alla Fon-	
	dazione, nonché dei contributi in danaro sino a quel tempo	
	versati. Qualora i soci conferiscano alla Fondazione diritti	
	reali diversi dalla proprietà, questi si estinguono alla loro	
	naturale scadenza.	
	Articolo 10	
	Organi della Fondazione	
	1. Sono organi della Fondazione:	
	a) il Collegio dei Fondatori;	
	b) l'Assemblea dei Sostenitori;	
	- 17 -	

	c) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;	
	e) l'Organo di Controllo.	
	2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea	
	dei Sostenitori, la durata degli Organi della Fondazione è di	
	tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo	
	del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Cia-	
	scun componente può essere riconfermato. I componenti del Con-	
	siglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Con-	
	ti decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti	
	ipotesi:	
	a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;	
	b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i	
	reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da	
	pubblici incarichi o servizi;	
	c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Articolo 11	
	Collegio dei Fondatori	
	1. Il Collegio dei Fondatori è composto dalle persone fisi-	
	che o giuridiche. In caso di esclusione o recesso di un Fonda-	
	tore, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla ca-	
	rica da esso ricoperta.	
	2. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei Fondato-	
	ri è per teste.	
	3. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti	
	- 18 -	

	poteri:	
	a) identificare i settori di attività della Fondazione, nonché	
	stabilire le linee generali e le direttive dell'attività della	
	Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito de-	
	gli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4, a cui	
	il C.d.A. deve adeguarsi;	
	b) deliberare in ordine ai criteri ed ai requisiti affinché i	
	soggetti di cui all'articolo 8 possano diventare Fondatori,	
	Partecipanti e Sostenitori, nonché all'ammissione e all'esclu-	
	sione dei medesimi;	
	c) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanzia-	
	rio;	
	d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il pro-	
	gramma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione-	
	ne;	
	e) deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali varia-	
	zioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fon-	
	dazione e che non siano dichiarati indisponibili dall'Atto co-	
	stitutivo;	
	f) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in	
	base a quanto disposto dal successivo articolo 12 e nominare,	
	ai sensi dell'articolo 13, il Presidente ed il Vicepresidente	
	della Fondazione;	
	g) nominare i componenti di sua spettanza del Collegio dei Re-	
	visori dei Conti, secondo le modalità previste dall'articolo	
	- 19 -	

	15;	
	h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza	
	prevista dal successivo comma 6, ultimo capoverso, del presen-	
	te articolo;	
	i) esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;	
	j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e	
	alla devoluzione del patrimonio residuo.	
	4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce una volta ogni seme-	
	stre e, comunque, entro il 30 novembre, per approvare in tempo	
	utile il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Collegio	
	dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fon-	
	datori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziati-	
	va, ovvero su convocazione del Presidente della Fondazione,	
	ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Con-	
	siglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la	
	metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente.	
	Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso racco-	
	mandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo	
	di posta elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve con-	
	tenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere in-	
	viata almeno sette giorni prima della data fissata per la riu-	
	nione fatti salvi i casi d'urgenza.	
	5. La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente co-	
	stituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi	
	- 20 -	

	componenti facenti parte dello stesso. Le deliberazioni del	
	Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti pre-	
	senti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualifi-	
	cate e le eccezioni stabilite al successivo comma. Le delibe-	
	razioni del Collegio dei Fondatori devono constare da verbale	
	che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riu-	
	nione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente	
	validato.	
	6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio	
	preventivo, sono validamente adottate con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei punti/voto dei componenti del	
	Collegio dei Fondatori.	
	Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione	
	devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto	
	secondo quanto previsto dal successivo art. 18 comma 1.	
	Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono	
	essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del	
	Collegio dei Fondatori, le deliberazioni concernenti la deter-	
	minazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della	
	Fondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti o So-	
	stenitori, nonché l'ammissione e l'esclusione dei medesimi so-	
	no assunte a maggioranza assoluta dei presenti, senza applica-	
	zione del criterio del punto/voto.	
	Articolo 11 bis	
	- 21 -	

	Assemblea dei Sostenitori	
	1. L'Assemblea dei Sostenitori è composta da ciascun Sosteni-	
	tore - persona fisica o giuridica - o suo delegato.	
	2. L'Assemblea dei Sostenitori viene convocata dal suo Presi-	
	dente almeno una volta l'anno, ovvero qualora se ne ravvisi la	
	necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un	
	decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggio-	
	ranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli asso-	
	ciati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qua-	
	lunque sia il numero degli intervenuti.	
	3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sui lavori	
	di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nonché sui bilanci	
	preventivo e consuntivo dell'Ente.	
	4. L'Assemblea dei Sostenitori elegge il proprio Presidente la	
	cui carica ha durata biennale e non è immediatamente rinnova-	
	bile e può altresì liberamente formulare proposte non vinco-	
	lanti al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio dei Fonda-	
	tori in ogni materia attinente all'attività della Fondazione.	
	La sua prima convocazione finalizzata alla nomina del primo	
	Presidente è effettuata dal Presidente della Fondazione.	
	Articolo 12	
	Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto	
	da un numero variabile di componenti da tre fino a un massimo	
	di 5 membri, su determinazione del numero da parte del Colle-	
	- 22 -	

	gio dei Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione debbono possedere idonei requisiti ed esperienza e ven-	
	gono nominati dal Collegio dei Fondatori.	
	2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in ca-	
	rica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Nel caso in	
	cui si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi	
	motivo, la nuova designazione spetta allo stesso soggetto che	
	aveva designato il consigliere cessato.	
	3. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od esse-	
	re esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non	
	avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. Le	
	dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della	
	maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero	
	organo.	
	4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazio-	
	ne ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del	
	presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e	
	a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:	
	- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;	
	- concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio	
	dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di	
	Sostenitore;	
	- istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;	
	- 23 -	

	- deliberare sulla consistenza dell'organico della Fondazione,	
	sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale,	
	salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzio-	
	ni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordina-	
	mento degli uffici della Fondazione;	
	- deliberare sulle materie indicate agli articoli 3, 4 e 5 del	
	presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti,	
	elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del	
	Collegio dei Fondatori;	
	- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi	
	componenti il regolamento interno di cui all'articolo 21 del	
	presente Statuto;	
	- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle	
	direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati	
	sottoposti dal Collegio dei Fondatori;	
	- deliberare in ordine alle procedure di evidenza pubblica di	
	cui all'articolo 4;	
	- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per:	
	a) eventuali modifiche statutarie;	
	b) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni	
	operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità	
	istituzionali;	
	c) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed	
	altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;	
	- 24 -	

	- accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi	
	della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli	
	opportuni provvedimenti;	
	- nominare il Segretario Generale della Fondazione.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordina-	
	ria almeno una volta al semestre ed è convocato dal Presidente	
	della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministra-	
	zione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni	
	qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di	
	almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio	
	di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettro-	
	nica) ai Consiglieri.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del	
	giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima delle	
	data fissata per la riunione.	
	6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti	
	e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun compo-	
	nente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non	
	può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito regi-	
	stro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consi-	
	- 25 -	

	glio di Amministrazione possono partecipare, su invito del	
	Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, ammini-	
	stratori nonché consulenti ed esperti al fine di riferire cir-	
	ca argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del	
	giorno e/o esprimere il proprio parere.	
	7. L'ingiustificata assenza alla partecipazione di più di n. 3	
	(tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione,	
	determina l'immediata decadenza dall'incarico di consigliere.	
	8. Le cariche di Consigliere di Amministrazione sono totalmen-	
	te gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente	
	sostenute nell'espletamento dell'incarico, purché regolarmente	
	documentate.	
	9. Per le riunioni del C.D.A. è ammesso il ricorso agli stru-	
	menti telematici e/o telefonici.	
	Articolo 13	
	Presidente e Vice Presidente della Fondazione	
	1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza del-	
	la Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuo-	
	ve l'attività. Egli è eletto, al pari del Vice Presidente, dai	
	componenti del Collegio dei Fondatori, e dura in carica tre	
	esercizi come meglio precisato all'articolo 8 dello Statuto e	
	può essere riconfermato consecutivamente anche per più manda-	
	ti.	
	2. Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fonda-	
	- 26 -	

	zione, cura l'osservanza dello Statuto, e l'esecuzione delle	
	delibere del Consiglio di Amministrazione.	
	3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente	
	spetta:	
	- la legale rappresentanza della Fondazione;	
	- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'or-	
	dine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	- la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di	
	tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	- l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, dei provvedi-	
	menti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sot-	
	topone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione uti-	
	le;	
	- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese	
	pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di in-	
	staurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole	
	iniziative della Fondazione;	
	- il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e	
	straordinaria rientranti nelle proprie competenze;	
	- il raccordo con il Collegio dei Fondatori.	
	4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vi-	

	caria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedi-	
	mento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal	
	presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente,	
	con i medesimi poteri.	
	Articolo 14	
	Presidenti Onorari	
	1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più	
	Presidenti Onorari, senza alcun potere di rappresentanza lega-	
	le che possono partecipare ai Consigli con diritto di parola	
	ma non di voto e non possono assumere cariche all'interno del	
	Consiglio né rappresentarlo in alcun modo.	
	Articolo 15	
	Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è formato da un Controllore Unico (Sin-	
	daco Unico).	
	È nominato anche un Controllore Supplente che entra in carica	
	automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del	
	Controllore, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Pre-	
	sidente della Fondazione, la notizia della cessazione dalla	
	carica del Controllore Unico.	
	All'Organo di Controllo è affidata anche la funzione di revi-	
	sione legale;	
	Il Controllore ed il supplente devono essere iscritti nel Re-	
	gistro dei Revisori Legali.	
	Non possono essere eletti alla carica di Controllore e, se	
	- 28 -	

	eletti, decadono dall'ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;	
	c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;	
	d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;	
	e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.	
	L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Ammini-	
	- 29 -	

	strazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.	
	I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili	
	L'Organo di Controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello	
	Statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne della Fondazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno	
	2001, n. 231, qualora applicabili;	
	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto fun-	
	zionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare	
	riguardo alle norme di cui agli articoli 5 del D.Lgs.	
	117/2017;	
	f) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità al-	
	le linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;	
	g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo.	
	Il Controllore partecipa di diritto alle adunanze del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il Controllore presta la sua opera gratuitamente, salvo che	
	all'atto di nomina il Consiglio di Amministrazione non deter-	
	- 30 -	

	mini un compenso per tutta la durata dell'incarico secondo le	
	tariffe professionali; si applica l'articolo 14 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	Articolo 16	
	Bilancio - Scritture Contabili - Scioglimento	
	Per ogni esercizio è predisposto il bilancio redatto e deposi-	
	tato secondo la vigente normativa.	
	La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla	
	vigente normativa.	
	L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs.	
	117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in	
	una annotazione in calce al rendiconto per cassa.	
	Il Bilancio è soggetto a pubblicità nelle forme e termini sta-	
	biliti dal D.Lsg. 117/2017	
	In caso di estinzione e scioglimento della Fondazione, il pa-	
	trimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uffi-	
	cio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del	
	Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dalla legge.	
	Articolo 17	
	Informativa	
	1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consun-	
	tivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno es-	
	sere inviati ai soggetti Fondatori e al Presidente dell'Assem-	
	- 31 -	

	blea dei Sostenitori. I Partecipanti potranno esaminare i pro-	
	getti di bilancio approvati facendone richiesta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	2. Il Presidente trasmette agli Enti Pubblici fondatori i	
	documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri da essi	
	nominati relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura	
	della Fondazione.	
	Articolo 18	
	Foro competente	
	Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente	
	Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di	
	esclusiva competenza del Foro di Crotone.	
	Articolo 19	
	Regolamento interno	
	Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture ope-	
	rativa e le disposizioni necessarie all'esercizio del presente	
	Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno,	
	predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione a	
	maggioranza assoluta dei suoi componenti.	
	Articolo 20	
	Rinvio alle leggi	
	Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal pre-	
	sente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile	
	e le leggi vigenti in materia di Codice del Terzo Settore.	
	F.to: Vincenzo Garrubba-Cristina Rios Heras-Marino Gerolama	
	- 32 -	

[illegible]